

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CFA

(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. ROTA RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 10522/616 PF15-16 AV/MF DELL'1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Rota Riccardo, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI €500,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. FRANCESCO ANNUNZIATA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S. E 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 2056/1110PF15-16/GT/CC DEL 24.08.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. AV Herculaneum1924 di Ercolano (Napoli) annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL'ART.

39 N.O.I.F. ED ALL'ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Competiello Angelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Mauro Sferazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S. SERINO 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALC. DE FEO SIMONE, DE PIANO MANUEL, MANZO FRANCES MASSIMO, FRANCESE NICOLA E PERNA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 12 AI DIRIGENTI, SIGG.RI DE FEO MAURIZIO E VENEZIA CLEMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 12 AL PRESIDENTE, SIG. DE PIANO NICOLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9275/544 PF 15-16 AA/MG DELL'8.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Serino 1928 di Serino (Avellino), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEI SIGG. FERRONE LUCA, FERRONE SILVESTRO E CICCOTELLI FRANCESCO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 7 COMMA 1 C.G.S.**
 - **DELLE SOCIETÀ POL. D, PIANELLA E U.S.D. TOLLESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART 4 COMMA 1 C.G.S.**
- **NOTA N. 2848/1165 PF15-16** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Aggiunto.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO SIG. DELLA CROCE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE

DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2686/1288 PF15-16 AA/AC/CF DEL 15.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Della Croce Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. LIBERTAS CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARBATO ANDREA VACCHIANO, PRESIDENTE DELLA SOC. RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTANGELO CIRO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARONE FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 9566/529 PF15-16 AA/AC DEL 31.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas Cicciano Calcio di Cicciano (Napoli), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SIG. AKKARI SEDKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - N. 12635/607 PF15-16 AA/MG DEL 9.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Akkari Sedki, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 20 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio